

Il medico competente

La presenza del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi. Bisogna però rilevare che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l'obbligo di sorveglianza sanitaria (e quindi la nomina del medico competente), ma che per ogni caso deve essere valutato il grado di tale rischio.

Il medico competente è un medico, nominato dal titolare, con i requisiti professionali specifici richiesti dalla normativa, che si cura dello stato di salute dei lavoratori e segue gli aspetti di carattere più strettamente medico della prevenzione:

- Collabora con il datore di lavoro e il responsabile al servizio prevenzione e protezione, se persona diversa dal titolare, alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di sicurezza.
- Visita l'azienda almeno una volta all'anno. L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori secondo appositi protocolli sanitari correlati alle mansioni svolte.
- Istituisce e aggiorna la cartella sanitaria di ogni lavoratore, in cui elenca l'esito degli accertamenti sanitari susseguirsi nel tempo. Il libretto sanitario seguirà l'intera vita lavorativa del lavoratore, anche quando si cambierà lavoro.
I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno così annualmente comunicati al Servizio Sanitario Nazionale, per il tramite della ASL territorialmente interessata: sarà così possibile avere a disposizione un'informazione epidemiologica per milioni di lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali.
- Esprime giudizi sull'idoneità alla mansione dei lavoratori ed effettua visite sanitarie all'atto dell'assunzione di nuovi lavoratori.
- Visita assieme al Servizio di Prevenzione e Protezione i luoghi di lavoro.
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196\2003 (privacy), e con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo alla necessità di conservazione.
- Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori: questi sono tutti a carico del datore di lavoro.